



***DIREZIONE MARITTIMA DELLA LIGURIA
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Genova***

1° Centro Controllo Area Pesca

***«Principali adempimenti in materia di
tracciabilità ed etichettatura dei prodotti della
pesca ai sensi del recente Reg. UE 1379/2013»***

Capo 1^aCl. Alessandro FOLLIERO

Sottocapo 2^aCl. Marco BASILE

Genova, 10 marzo 2015 ore 09,00

Regione Liguria



Capitaneria di Porto di Genova

Reg. (UE) 1379/2013

Il Regolamento (UE) n.1379 dell'11 dicembre 2013, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura"

al CAPO IV

prevede specifiche disposizioni sulla "Informazioni dei consumatori" per i prodotti della pesca e dell'Acquacoltura, distinguendo le informazioni obbligatori da quelle supplementari facoltative.

Queste nuove disposizioni si applicano a decorrere

dal 13 dicembre 2014

Reg. (UE) 1379/2013

- ▶ Dal 13 dicembre c.a. è entrato in vigore l'art. 35 del Reg. CE 1379/2013 “Capo IV – Informazione dei consumatori”.
- ▶ Per quanto precede si evidenzia come in aggiunta alle informazioni già previste dal precedente art. 58 del Reg. CE 1224/09, dovrà essere indicato, per la vendita al consumatore finale, quanto segue:
- ▶ Denominazione commerciale / scientifica della specie ittica;
- ▶ Metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci o allevato);
- ▶ La categoria degli attrezzi utilizzati (allegato III al Regolamento);
- ▶ La sottozona o divisione in cui il prodotto ittico è stato catturato (es. per il Mar Mediterraneo – 37.1.3 – Mediterraneo Occidentale o Sardegna);
- ▶ In aggiunta all'indicazione sulla zona di cattura, può essere indicata una zona di cattura più precisa (Mar Ligure/Golfo di Napoli, Golfo di Taranto);
- ▶ Se il prodotto è stato scongelato;
- ▶ Il termine minimo di conservazione, se appropriato.

Reg. (UE) 1379/2013


- ▶ Le predette informazioni dovranno essere disponibili in ogni stadio della commercializzazione del prodotto ittico, quindi dal produttore primario fino alla vendita al dettaglio.
- ▶ Si riporta infine che la lettera G) dell'art. 58 del Reg. CE 1224/09 è stato sostituito dall'art. 35 del Reg. CE 1379/2013 ed il Reg. CE 2065/2001 è stato abrogato dal Reg. 1420/2013. Inoltre l'art. 35, lett. C), per un errata traduzione dall'inglese dispone l'obbligatorietà di indicare la categoria degli attrezzi da pesca utilizzati solo per la cattura di pesci... mentre la versione ufficiale dispone tale obbligatorietà per tutto il prodotto ittico.
- ▶ Le informazioni relative a gli attrezzi da pesca utilizzati, nonché la zona di cattura, dovranno essere indicate, dal produttore primario al momento dello sbarco, apponendo la scritta sull'etichetta già prevista dai precedenti regolamenti.

Regime Sanzionatorio

- ▶ Il mancato rispetto del Regolamento (UE) 1379/2013 e delle correlate normative comunitarie (Reg. CE 178/02, Reg. CE 1224/09, Reg. UE 404/11 etc.) sono sanzionate dalle vigenti normative nazionali in materia di etichettatura e tracciabilità, ai sensi del D.Lgs 109/92 e del D.Lgs 190/06;
- ▶ Le Autorità competenti a ricevere gli scritti difensivi *ex lege* 689/81 sono le Regioni (che in taluni casi demandano ad Enti amministrativi dipendenti come ASL, Camere di Commercio etc).


Zone FAO

► *Zone di Pesca FAO*



Mar Mediterraneo: Zona FAO 37

► *Sottozone FAO del Mar Mediterraneo*




GIURISDIZIONE DI COMPETENZA DELLA GUARDIA COSTIERA LIGURE PER I CONTROLLI SULLA FILIERA ITTICA



1° Centro di Controllo Area Pesca

Ambiti di Giurisdizione ai fini marittimi sul territorio delle Capitanerie di Porto della Liguria
(D.P.R. 24/03/2011, n. 83)





**.....e
grazie per
l'attenzione**